



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere Rel.
Rosario Caiazzo	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere

Oggetto:

SENATO	DELLA
REPUBBLICA	-
ASSEGNO VITALIZIO	
- REVERSIBILITA' -	

Ud.25/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11115/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
unitamente all'avvocato _____

-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -
contro

_____, _____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
_____ unitamente all'avvocato _____

-controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale -
contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato _____ unitamente agli avvocati _____

-controricorrente al ricorso principale -
contro

Senato della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato *ope*



legis.

-controricorrente al ricorso principale -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7437/2024 depositata il 27/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Roma, definendo il giudizio introdotto da [REDACTED] per conseguire l'accertamento della quota di pensione di reversibilità nonché della quota del vitalizio parlamentare a lei spettante quale coniuge divorziata di [REDACTED] deceduto il 18 dicembre 2017, aveva ripartito la pensione di reversibilità attribuendola per il 50% alla coniuge divorziata e per il 50% alla coniuge superstite, [REDACTED] e aveva onerato l'INPS di corrispondere a quest'ultima gli arretrati della quota di sua spettanza a far data dal mese di gennaio 2018; aveva respinto la domanda concernente la quota del vitalizio parlamentare e le ulteriori domande formulate dalla [REDACTED] e compensato tra le parti le spese di lite.

Con ricorso depositato in data 4 marzo 2022 [REDACTED] ha proposto appello avverso tale decisione, deducendone l'erroneità dovuta alla mancata attribuzione a lei della quota di assegno vitalizio percepito dall'ex coniuge, quale ex senatore della Repubblica, secondo quanto previsto dal Regolamento delle pensioni dei Senatori approvato il 31 gennaio 2012, che richiama espressamente l'art.9 della legge n.898/1970.

La Corte di appello ha respinto il gravame ed ha motivato la decisione richiamando i precedenti di legittimità che hanno escluso che la situazione del titolare di assegno vitalizio possa essere assimilata a quella di titolare di pensione (Cass. Sez. U. n.14920/16 e Cass. n.10177/2012).



In particolare, ha affermato «Osserva in ogni caso questo collegio che l'infondatezza del motivo appare di tutta evidenza ove si consideri che la costante giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'assegno vitalizio possa essere assimilato a quello pensionistico e che al primo sia applicabile la disciplina dettata per il trattamento pensionistico. E infatti, afferma in proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 14920/16 <<... Il Giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza n. 289 del 1994, che tra la situazione del titolare di assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego "non sussiste [...] una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego". Ed ha precisato che la disciplina dell'assegno vitalizio ha recepito, nella sua disciplina positiva, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private, pur lasciando emergere di recente un'accentuazione nell'avvicinare il regime dei contributi a quello proprio dei premi assicurativi.>>; ha quindi aggiunto che l'assegno vitalizio <<... non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì nell'esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva ...>> e che di conseguenza non è <<... predicabile "un principio" di assimilazione del trattamento in esame riconosciuto da una legge speciale a funzionari onorari che hanno svolto un mandato politico (difficilmente inquadrabile in un rapporto di lavoro) a quello pensionistico in senso proprio, erogato da leggi generali a pubblici dipendenti, sol perché sono presenti talune affinità funzionali o strutturali tra i due



versamenti (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una certa età, reversibilità)“...>>, concludendo infine che << ... Questa assimilazione alla pensione del pubblico dipendente non può fondarsi sulla circostanza che nell’assegno vitalizio è rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale, per assicurare agli ex consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la loro capacità di produrre reddito tramite attività lavorative ...>> (così sempre la citata Cass a S.U. n° 14920/16; vedi altresì sempre in tal senso Cass. n° 10177/12)».

La Corte di appello ha quindi respinto l’appello in quanto ha escluso il preteso diritto della attrice in ragione della differente natura e del diverso regime giuridico cui è sottoposto l’assegno vitalizio rispetto alla pensione.

■ ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con tre motivi.

■ ha replicato con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale condizionato con un motivo cui, a sua volta, ha replicato ■ con controricorso.

Il Senato della Repubblica ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale.

L’INPS ha resistito con controricorso con cui si è rimesso alla valutazione della Corte, rimarcando che le questioni ancora controverse tra le parti attenevano solo al vitalizio parlamentare e non alla pensione erogata dall’INPS.

■ e ■ hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorso principale svolge tre motivi.

2.1.- I tre motivi denunciano:

I) Violazione degli artt. 1, 7 e 9 del Regolamento delle pensioni dei Senatori approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 31 gennaio 2012 e dell’art. 9 L. 898/1970 - art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.



La ricorrente deduce di avere originariamente adito il Tribunale di Roma, chiedendo, con ricorso del 15.2.2018, il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità erogata dall'Inps (€ 445 mensili), nonché della pensione parlamentare del Senato (€ 4.159,61), maturate dall'ex coniuge. Quest'ultimo aveva ricoperto la carica di deputato dal 12 luglio 1983 al 27 aprile 2006 e quella di senatore dal 28 aprile 2006 sino al decesso, avvenuto il 18 dicembre 2017.

A parere della ricorrente la Corte d'Appello ha erroneamente disapplicato il Regolamento delle pensioni dei Senatori (approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 31 gennaio 2012), che ha valore di fonte normativa generale ex art. 64 Cost. (Corte Cost. 120/2014) in quanto gli artt. 7 e 9 del Regolamento riconoscono espressamente il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, richiamando l'art. 9 L. 898/1970.

II) Nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile - artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c. - art. 360, n. 4 c.p.c. la ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza non chiarisce secondo quale normativa si sia fondata la decisione.

III) Violazione dell'art. 342 c.p.c. - art. 360, n. 4 c.p.c. La ricorrente deduce che la Corte d'Appello erroneamente ha ritenuto che i motivi di appello difettassero del requisito di specificità, anche se non ne ha tratto la conseguenza della loro inammissibilità, esaminandoli nel merito, di guisa che risulta un mero *obiter dictum*; per mero scrupolo la ricorrente censura l'affermazione del difetto di specificità.

2.4.- La controricorrente [REDACTED] e il controricorrente Senato della Repubblica assumono che le somme erogate dal Senato avrebbero dovuto qualificarsi (non alla stregua di una pensione, ma) come un assegno vitalizio non riconducibile al modello previdenziale e pensionistico, perché qualificabile come indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato.



Il controricorrente INPS rimarca che le questioni ancora controverse tra le parti attengono solo al vitalizio parlamentare e non alla pensione erogata dall'INPS.

3.- I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

3.1.- La ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1, 7 e 9 del Regolamento del Senato del 2012 (*di seguito*, anche il Regolamento) e della legge n.898/1970 e la motivazione apparente.

Le censure si rivelano inammissibili perché non si confrontano con la statuizione impugnata e non la censurano pertinentemente.

3.2.- Da un lato, quanto al secondo motivo, non vi è dubbio che la decisione ha accertato che la domanda concerneva l'assegno vitalizio e sia sufficientemente motivata mediante ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di assegno vitalizio (v. sub 1), di guisa che risulta chiaro il percorso logico argomentativo seguito e sicuramente raggiunto il cd. minimo costituzionale; per altro verso non risultano confutazioni specifiche né in fatto, né in diritto circa l'accertamento della natura della prestazione, quale assegno vitalizio, rispetto alla quale è stata richiesta la corresponsione della quota di reversibilità.

3.3.- Sotto altro profilo, va rimarcato che la Corte di appello ha respinto la domanda affermando che la ████████ non vantava alcun diritto a ottenere, neppure *pro quota*, l'assegno vitalizio spettante al suo ex coniuge defunto, «diversa essendo la natura, la funzione e il regime giuridico cui è soggetto tale trattamento» (fol.6, sent. imp.).

Orbene, la doglianza proposta con il primo motivo, veicolata in base al n. 3 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. è da qualificarsi come "vizio di sussunzione", in quanto attinente all'erronea riconduzione della fattispecie materiale in quella legale (e, dunque, del fatto alla norma che è deputata a dettarne la disciplina e regolarne gli effetti) – e postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma



dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n.19651/2024, Cass. n. 6035/2018, Cass. n. 18715/2016).

Nel presente caso, risulta decisivo osservare che la ricorrente, nel denunciare la violazione di legge e la "disapplicazione" del Regolamento delle pensioni dei Senatori approvato il 31 gennaio 2012 da parte della Corte di merito, illustra le ragioni di tale censura limitandosi a dedurre l'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 7 e 9 del Regolamento stesso di cui dà, tuttavia, una lettura parziale. Inoltre, con evidenti ricadute in termini di inammissibilità del motivo, la ricorrente nemmeno dà conto – come sarebbe stato suo onere – di avere allegato e dimostrato in fase di merito la ricorrenza dei presupposti per conseguire il suo preteso diritto e di avere messo in atto tutto quanto previsto dalle medesime disposizioni regolamentari a tal fine, di guisa che, nemmeno in tesi, è sufficientemente prospettata l'applicabilità del regime regolamentare invocato e, conseguentemente, smentita la statuizione della Corte di merito.

3.4.- Giova ricordare le disposizioni in esame e la cornice normativa in cui si inseriscono, dominata dalle fonti di diritto parlamentare.

Va premesso che – così si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 237 del 2022 – *«La disciplina del vitalizio è stata posta, fin dalla sua istituzione, mediante regolamenti minori. E questa Corte ha rilevato la particolare natura di tale istituto, che ha trovato la sua origine nella mutualità e si è gradualmente trasformato in una forma di previdenza intesa in senso lato, «conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere» (sentenza n. 289 del 1994).»* e che, sul piano delle fonti, i cosiddetti regolamenti "minori" o "derivati" *«rinvencono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti "maggiori" o "generalì", approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 64, primo comma, Cost.*



Come questi ultimi, anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza».

Nella medesima decisione della Corte Costituzionale n. 237 del 2022 viene rammentato che la stessa Corte Costituzionale ha iscritto i regolamenti maggiori tra le fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza (sentenza n. 120 del 2014), precisando comunque che detti regolamenti non sono annoverabili tra gli atti aventi forza di legge ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Cost., così come i regolamenti minori, che trovano in quelli maggiori la propria fonte di legittimazione. La Corte Costituzionale ha quindi rilevato che nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, *«nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire».*

3.5.- Fatta questa premessa di carattere generale, si osserva che il Regolamento delle pensioni dei Senatori, approvato il 31 gennaio 2012 ha attuato una riforma che ha allineato il metodo di quantificazione del trattamento di quiescenza per i parlamentari a quello, conformato sul modello contributivo, affermatosi nell'ordinamento generale all'esito di una riforma organica avviata con la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e completata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Invero, il Regolamento delle pensioni dei Senatori, *«disciplina il sistema previdenziale dei senatori in carica alla data del 1° gennaio 2012*



ovvero eletti successivamente, nonché di quelli che abbiano esercitato il mandato parlamentare precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti.» (art.1, comma 1).

I successivi articoli del Regolamento stabiliscono i requisiti per conseguire il diritto alla pensione (art.2) ed il criterio con cui è determinato il "trattamento previdenziale dei senatori".

In particolare, l'art. 3 del Regolamento esplicitamente dichiara il passaggio del trattamento previdenziale per i senatori al sistema di liquidazione basato sul metodo contributivo e l'art.4, commi 1 e 2, si dà cura di determinare il criterio di collegamento ed il regime applicabile nella successione tra il sistema regolato mediante la previsione dell'assegno vitalizio e quello nuovo, ed introduce il "sistema del pro rata" per la determinazione del trattamento previdenziale.

Per una migliore comprensione del sistema composito così delineato, va osservato che la deliberazione n.6 del 16 ottobre 2018 adottata dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, avente ad oggetto "Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011", ha confermato che la riforma del 2012 non ha fatto venire meno *tout court* gli assegni vitalizi, anche se confluiti in alcuni casi nei trattamenti previdenziali quali quote *pro rata*, tanto è vero che ne ha stabilito in modo espresso i criteri di rideterminazione.

Come si evince da questa Deliberazione, il trattamento previdenziale, a seguito della riforma attuata con il Regolamento del 2012, può essere costituito – a seconda dei casi – anche «degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011» tanto è vero che ne viene disciplinata la rideterminazione.



Tornando al Regolamento, l'art.7 prende in considerazione l'ipotesi del decesso del beneficiario diretto del trattamento previdenziale e individua, tra i familiari superstiti, gli aventi diritti alla pensione di reversibilità, dettando i requisiti soggettivi a tal fine necessari.

In particolare, per quanto di interesse, è previsto che *«1. In caso di decesso di un senatore che abbia esercitato il mandato parlamentare per un periodo non inferiore a 5 anni, ovvero di un ex senatore titolare di pensione o in attesa di maturare il requisito di età per poter percepire la pensione, la pensione di reversibilità spetta ai seguenti familiari superstiti: a) Al coniuge, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni. (...)».*

La disposizione in esame individua, quindi, esclusivamente le categorie degli aventi diritto ed i requisiti soggettivi richiesti per conseguire il beneficio, stabilendo l'ordine di preferenza: in questo ambito circoscritto, concernente i requisiti soggettivi di accesso al beneficio, si colloca il rinvio all'art.9 della legge n.898/1970.

Di seguito, l'art.9 del Regolamento stabilisce la modalità di accesso alla prestazione di reversibilità: prevede che la domanda di liquidazione della pensione di reversibilità debba essere inviata al «Presidente del Senato» e provvede ad indicare la documentazione richiesta a corredo, tra cui rientra la copia della sentenza di divorzio da cui risulti il diritto all'assegno di cui all'art.5 della legge n.898/1970. Dal piano contenuto letterale della disposizione si evince che l'ex coniuge divorziato che, ove ricorrano tutti i presupposti e le condizioni richieste, intenda conseguire la pensione di reversibilità o una quota della stessa ex art.9 legge n.898/1970 deve seguire questa specifica modalità e presentare la domanda al «Presidente del Senato» documentata anche con la sentenza di divorzio.



Sempre al «Presidente del Senato» compete, ai sensi dell'art.12 del Regolamento, l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità (oltre che della pensione diretta) e la sua liquidazione che avviene «*mediante decreto del Presidente del Senato emanato su proposta di un Senatore Questore.*».

3.7.- In sintesi, il Regolamento delle pensioni dei Senatori (approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 31 gennaio 2012) riconosce il diritto alla pensione di reversibilità in presenza dei requisiti soggettivi ivi previsti, anche mediante il rinvio all'art.9 della legge n.898/1970; stabilisce, quindi, la competenza del Presidente del Senato a ricevere la domanda dell'avente diritto per la liquidazione della pensione di reversibilità (art. 9) e ad accertare e liquidare la pensione di reversibilità (art.12).

3.8.- Orbene, a fronte di questo preciso quadro regolamentare, la prima censura si rivela palesemente aspecifica in quanto non illustra affatto, come sarebbe stato onere della ricorrente, sulla scorta di quali elementi la domanda proposta – che riguarda l'assegno vitalizio, come accertato in fase di merito e non contestato – fosse sussumibile nella complessa previsione regolamentare dettata dal Regolamento delle pensioni dei Senatori del 2012 e in quale violazione di legge sia in concreto incorsa la Corte territoriale, e risulta pertanto inammissibile.

4.- Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile perché censura un mero *obiter dictum*.

5.- Il ricorso incidentale condizionato, con cui [REDACTED] ha denunciato la violazione dell'art.342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello era inammissibile, è assorbito in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

6.- In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, assorbito il ricorso incidentale condizionato.



Le spese del giudizio si compensano in favore dell'INPS, in ragione del comportamento processuale.

Le spese seguono, invece, la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti controricorrenti [REDACTED] e Senato della Repubblica.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

- Compensa le spese di giudizio tra la parte ricorrente [REDACTED] e la parte controricorrente INPS;

- Condanna la parte ricorrente [REDACTED] al pagamento delle restanti spese del giudizio che liquida in favore della parte controricorrente [REDACTED] in euro 4.000,00 euro, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA ed accessori di legge, e che liquida in favore della parte controricorrente Senato della Repubblica in euro 3.200,00 euro, oltre spese prenotate a debito;

- Dispone il raddoppio il contributo unificato, ove dovuto;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2026.

La Presidente

Maria Acierno

